

STATUTO

**TRAMAS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUSPINI CA VIA ANTONIO
GRAMSCI 142

Numero REA: CA - 361876

Codice fiscale: 04082810922

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "G" ALL'ATTO CON NUMERO 702 DI RACCOLTA	
STATUTO	
Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
È costituita la società denominata:	
"TRAMAS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE E.T.S."	
Articolo 2 - FINALITÀ	
La società adottando modalità di gestione responsabili e tra-	
sparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavorato-	
ri, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro at-	
tività, persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di uti-	
lità sociale in particolare perseguendo in modo continuativo	
lo scopo comunitario di valorizzare le risorse locali, garan-	
tendo la sostenibilità ambientale; di promuovere e assicurare	
per la propria parte il massimo grado possibile di inclusione	
sociale ed economica dei cittadini; di favorire processi edu-	
cativi per la cura della comunità e la partecipazione da parte	
dei cittadini alla vita sociale e politica della stessa. A tal	
fine, la Società porrà in essere delle attività culturali,	
coinvolgendo i propri soci, le amministrazioni comunali, il	
tessuto associazionistico riconducibile al terzo settore ope-	
rante nel territorio locale e quanti potranno arricchire di	
contenuti concreti tali attività.	
Di queste attività riconducibili allo scopo comunitario della	
società si darà atto nel bilancio sociale a cui è tenuta la	
- 1 -	

società stessa ai sensi del Dlgs 112/2017, che è richiamato più avanti.

In particolare, la società intende operare in attività di interesse generale e più specificamente nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come classificati dalla normativa vigente in materia, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 3 - OGGETTO

La finalità dell'inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati viene perseguita mediante lo svolgimento delle attività di:

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- prima trasformazione e commercializzazione di prodotti derivanti dall'agricoltura sociale svolta in proprio o attraverso i soci;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria, in particolare attraverso la partecipazione ad attività complementari da svolgersi anche in sede nell'ambito di corsi universitari o post-universitari;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-

4 di 34

Articolo 4 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Guspini.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della società e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli soci e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100.

La società può essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La società è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La società non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali,

per i loro rapporti con società, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8 - CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 50.000,00, suddiviso in quote ai sensi dell’articolo 2468 del codice civile, e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Nell’ipotesi prevista dall'art. 2466 codice civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci, con il consenso di tutti i soci, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell’art. 2464 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti codice civile.

Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale

sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2, codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata può essere omissivo.

Il patrimonio, comprensivo di capitale, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento)

rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), D. Lgs. 112/2017;

- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) D. Lgs. 112/2017;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costi-

tuiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui
all'articolo 2 D. Lgs. 112/2017;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro
punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può
essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze.

Articolo 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento della società, il patri-
monio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato
dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi
deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al precedente
articolo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di
cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano
analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fon-
dazione Italia Sociale.

Articolo 11 - FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamen-
ti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-
borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare

rilativo al presente articolo, con riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 c.c.

Articolo 12 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salva la possibilità di attribuire diritti particolari a uno o più soci.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese competente dall'atto di trasferimento. Nel caso in cui non siano osservate le regole indicate nel presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti sociali.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è

riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altre forme equipollenti, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non vo-

glia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, e in tutti i casi di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dallo statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da

parte della stessa - previa esibizione del mandato fiduciario
- agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto
nel presente articolo e quindi non opera alcun diritto di pre-
lazione.

Non possono essere costituiti diritti reali limitati sulle
partecipazioni.

ARTICOLO 13 - MORTE DEL SOCIO

La partecipazione non è liberamente trasferibile a causa di
morte.

Agli eredi del socio deceduto spetta il rimborso della quota
del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-
to o aumentato nelle forme e nei limiti di cui al successivo
articolo 27.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione o il cambiamento del tipo società;
- c) la decisione di fusione o di scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostan-
ziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevan-
te modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi

dell'articolo 2468, terzo comma codice civile;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il socio può recedere dalla società in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima, ovvero nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento della società.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti, tutte le deliberazioni e gli atti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il

rimborso della quota del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nelle forme e nei limiti di cui al successivo articolo 27.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE

Il socio sarà escluso dalla società:

- per utilizzo a scopi personali ed estranei alla attività sociale del patrimonio e delle risorse umane e materiali della società;
- nel caso adottati comportamenti non conformi al raggiungimento dell'oggetto sociale e lesivi dell'interesse della società e dei soci;
- in caso di condanna penale per aver commesso azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- in caso di suo assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale;
- in caso di dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno;
- per pignoramento della quota.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Articolo 16 - LA GESTIONE DELL'IMPRESA

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Articolo 17 - AMMINISTRATORI

La società è amministrata, su decisione dei soci in sede della nomina

a) da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

1. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica pro-

fessionale e sulla onorabilità;

2. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

3. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 18 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE DEGLI

AMMINISTRATORI

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione, elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Articolo 20 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente e un Vice-Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni.

Oltre che con le modalità ordinarie, le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il

diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando
lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano ri-
chiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in
carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con
lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica
certificata, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e,
in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,
purché sul territorio della Sardegna.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la
presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-
ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta
dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firma-
to dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà esse-
re trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo.

Articolo 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali, costituzione di società.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per

il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 22 - RAPPRESENTANZA

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; in ogni caso non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni.

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci nominano obbligatoriamente l'organo di controllo interno. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su deci-

sione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La società deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo, i cui membri siano tutti revisori legali dei

conti iscritti negli appositi Albi.

Articolo 26 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-

sioni dei soci.

Articolo 27 - ASSEMBLEA

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica certificata, dariceversi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio della Sardegna.

La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua, mancanza, dal Vice-Presidente, o dalla persona designata dagli intervenuti.

La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di

telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 28 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

Salvo quanto previsto nel successivo comma, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo comma.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 29 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la società deve tenere:

- il libro giornale di contabilità, tenuto dall'organo amministrativo;
- il libro degli inventari, tenuto dall'organo amministrativo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti

per atto pubblico; tenuto dall'organo amministrativo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto dall'organo amministrativo;

- il libro delle adunanze dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuto dall'organo di controllo;

- il Registro dei Volontari, tenuto dall'organo amministrativo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Articolo 30 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI

DELLE ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di

controllo.

Articolo 31 - VOLONTARIATO

Nell'impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, indicati da un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 32 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE

D'AZIENDA

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 33 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 28, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 34 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO

SETTORE

Anche al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, la società viene iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese e presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esi-

stenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, e per le quali la legge non prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un arbitro, nominato dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

Nel caso in cui l'arbitro sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa prevista dalla legge.

Articolo 36 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle

